

A559 – META/SIAE
Allegato al provvedimento n. 31537

PROC. A-559

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI
DELL'ART. 14-TER DELLA LEGGE N. 287/90**

META PLATFORMS INC.

META PLATFORMS IRELAND LIMITED

META PLATFORM TECHNOLOGIES UK LIMITED

FACEBOOK ITALY S.R.L.

12 MARZO 2025

FRESHFIELDS

PROC. A-559

PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATI DA META PLATFORMS INC., META PLATFORMS IRELAND LIMITED, META PLATFORM TECHNOLOGIES UK LIMITED, FACEBOOK ITALY S.R.L.

I. NUMERO DEL PROCEDIMENTO

A-559

II. PARTI DEL PROCEDIMENTO

Meta Platforms Inc. (**MPI**), Meta Platforms Ireland Limited (**MPIL**), Meta Platform Technologies UK Limited (**MPTUK**), Facebook Italy S.r.l. (**FB Italia**) (collettivamente indicate come **Meta**).

III. FATTISPECIE CONTESTATA

Con la delibera dello scorso 4 aprile 2023 (la **Delibera**), notificata a FB Italia in data 5 aprile 2023, a MPIL e MPTUK in data 6 aprile 2023 e a MPI in data 11 aprile 2023, codesta Autorità ha avviato un procedimento istruttorio (il **Procedimento**) ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, in relazione ad un presunto abuso di dipendenza economica da parte di Meta ai danni di SIAE nell'ambito delle trattative in corso per il rinnovo dell'accordo di licenza per l'utilizzo dei contenuti musicali protetti da SIAE sulle piattaforme Meta (essenzialmente, Instagram e Facebook) (le **Piattaforme Meta**), in violazione dell'art. 9 della legge n. 192/1998 (**Articolo 9**).

Secondo quanto espresso nella Delibera, Meta avrebbe abusato dello squilibrio contrattuale derivante dalla sua posizione negoziale in violazione dell'Articolo 9. In particolare, Meta avrebbe (i) rifiutato di condividere con SIAE determinate informazioni, e (ii) interrotto improvvisamente le trattative con SIAE, rimuovendo poi i contenuti musicali protetti da SIAE dalle Piattaforme Meta.

Al contempo, codesta Autorità ha avviato un procedimento cautelare ai sensi dell'art. 14-*bis* della legge n. 287/1990 per verificare se – in pendenza del Procedimento principale – la condotta indagata fosse capace di determinare un danno grave ed irreparabile nel mercato per la gestione di contenuti musicali *online* protetti da copyright e, in particolare, presenti sui *social network*.

Con delibera dello scorso 20 aprile 2023 (la **Decisione**), codesta Autorità ha concluso il procedimento cautelare, imponendo a Meta il rispetto di tre misure cautelari, ossia: (i) il ripristino immediato delle trattative, mantenendo un comportamento ispirato ai canoni di correttezza e buona fede; (ii) la fornitura di tutte le sole informazioni

necessarie per consentire a SIAE di ristabilire un equilibrio all'interno del rapporto commerciale con Meta; e, (iii) previa autorizzazione di SIAE, il ripristino tempestivo e pieno dei contenuti musicali protetti da SIAE sulle Piattaforme Meta per tutto il periodo necessario alla conclusione delle negoziazioni. Inoltre, in caso di disaccordo tra le parti sulla quantità e la qualità delle informazioni di cui al punto (ii) sopra, al fine di procedere alla loro determinazione Meta avrebbe dovuto indicare all'Autorità una lista di tre candidati per la nomina di un fiduciario terzo e indipendente.

Il 26 ottobre 2023, SIAE ha attivato il meccanismo di nomina del fiduciario. Meta ha successivamente condiviso con SIAE le informazioni individuate da quest'ultimo nella sua relazione finale trasmessa alle parti il 28 febbraio 2024 (la **Relazione del Fiduciario**).

Nel frattempo, Meta ha impugnato la Decisione. Con sentenza n. 5827 del 2 luglio 2024, il Consiglio di Stato ha annullato interamente la Decisione (la **Sentenza**).

IV. MERCATI INTERESSATI

L'Autorità, nella Delibera, non definisce specificamente un mercato rilevante, né da un punto di vista merceologico, né da un punto di vista geografico. Viene fatto solo generico riferimento ai mercati della gestione dei diritti d'autore musicali e dei diritti connessi (e alla relativa *value chain*) quando descrive la presunta rilevanza del comportamento oggetto d'indagine sulle dinamiche di mercato per giustificare l'applicazione dell'Articolo 9, co. 3-*bis* (ossia i casi in cui è possibile per l'Autorità indagare sulle condotte ai sensi dell'Articolo 9).

Pur riservando ogni considerazione difensiva sul punto, ai fini della presente proposta di impegni è sufficiente rilevare che il rapporto contrattuale in questione riguarda l'acquisizione da parte di MPIL (fornitore dei servizi delle Piattaforme Meta agli utenti residenti in Italia) di una licenza sui contenuti musicali protetti dal diritto d'autore (ossia le opere musicali) e gestiti da SIAE al fine di renderli disponibili nell'*Audio Library* delle Piattaforme Meta. In quanto tale, coerentemente con quanto già sostenuto in precedenza sia dinanzi a codesta Autorità sia nel corso della fase di impugnazione che ha portato alla Sentenza, Meta ritiene che il mercato rilevante qui in rilievo sia quello della gestione dei diritti d'autore sui contenuti musicali (ossia le opere musicali) e diritti connessi, in cui SIAE detiene una posizione dominante.

V. DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

Meta ritiene che la propria condotta non costituisca una violazione dell'Articolo 9 per le ragioni già esposte nei precedenti scritti difensivi da questa prodotti e largamente confermati nella Sentenza.

Tuttavia, nell'ottica di una risoluzione efficiente ed efficace del Procedimento e per eliminare sin d'ora le possibili preoccupazioni espresse nella Delibera, alla luce dei successivi ed eccezionali sviluppi fattuali, procedurali e giuridici, comprese le misure cautelari e la Sentenza, oltre che le specificità del Procedimento, Meta intende proporre una serie di impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90.

Pertanto, gli impegni che si propongono non devono interpretarsi in alcun modo come un'ammissione di responsabilità da parte di Meta ovvero un implicito riconoscimento di qualsiasi violazione dell'Articolo 9. Gli impegni qui proposti sono invece motivati unicamente dall'intenzione di Meta di proporre soluzioni concrete ed immediate che possano affrontare efficacemente ed eliminare le preoccupazioni sollevate da codesta Autorità nella Delibera, tenendo conto dei più recenti sviluppi.

La proposta di Meta è subordinata all'adozione da parte di codesta Autorità di una decisione formale che accetti gli impegni proposti e concluda il Procedimento senza riscontrare alcuna violazione dell'Articolo 9 da parte di Meta.

(A) Impegni strutturali

N/A.

(B) Impegni comportamentali

In via preliminare, si tiene a precisare che:

- le varie entità del gruppo Meta coinvolte nel Procedimento hanno responsabilità diverse nell'erogazione complessiva del servizio ed un diverso coinvolgimento nella condotta in questione. In particolare, le Piattaforme Meta sono gestite nell'Unione Europea da MPIL, che è parte contrattuale dei precedenti accordi di licenza con SIAE ed il soggetto impegnato nelle trattative per un nuovo contratto di licenza (indicato come "**MRA3**"). MPIL è l'entità che negozia gli accordi di licenza per le opere musicali anche con altre entità stabilite in Italia che rappresentano i diritti sulle opere musicali di autori italiani in Italia (diverse da SIAE). Al contrario, né MPTUK, né FB Italia sono coinvolte nella gestione delle Piattaforme Meta nonché nella fornitura dei relativi servizi in Italia o altrove. Pertanto – per quanto rilevante ai fini degli impegni proposti – FB Italia e MPTUK non ospitano, gestiscono o controllano alcuno dei servizi in questione in Italia e, come tali, non hanno posto in essere alcuna delle condotte oggetto dell'istruttoria. Per questo motivo, gli impegni devono intendersi come principalmente riguardanti MPIL e – solo nella misura in cui applicabili – le altre entità Meta parti del Procedimento;

- Meta ritiene che – essendo la condotta oggetto di istruttoria relativa esclusivamente al comportamento tenuto da Meta nel contesto delle negoziazioni con SIAE e alla luce della *ratio* sottostante alla normativa sull’abuso di dipendenza economica – impegni relativi esclusivamente al comportamento di Meta nel contesto di tali negoziazioni con SIAE in Italia (che costituisce l’unico oggetto del Procedimento) dovrebbero essere sufficienti a rimuovere le preoccupazioni sollevate inizialmente da codesta Autorità ai sensi dell’Articolo 9. Tuttavia, per giungere ad una risoluzione efficiente ed efficace del Procedimento e alla luce delle circostanze eccezionali del caso, Meta propone di estendere gli impegni comportamentali in questione nei confronti di qualsiasi ente di gestione dei diritti musicali che abbia la propria sede principale o società controllante in Italia (escludendo però le affiliate a livello locale o le società controllate da titolari di diritti aventi sede principale o società controllante al di fuori dell’Italia, come ad esempio i principali titolari di diritti di edizione musicale, ed escludendo altresì persone fisiche) nella misura in cui tali enti siano in grado di dimostrare adeguatamente di essere direttamente titolari di, controllare o amministrare direttamente i diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico relativi ad opere musicali tutelate dal diritto d’autore (i **Partner**) necessari nel caso in cui Meta intenda mettere a disposizione degli utenti delle Piattaforme Meta basati in Italia opere musicali nell’*Audio Library* (i **Diritti Musicali Italiani**). Nell’ambito delle trattative con i Partner, Meta potrebbe voler ottenere licenze su diritti ulteriori rispetto ai Diritti Musicali Italiani, quali, ad esempio, i diritti relativi ai c.d. *user generated content* (**UGC**) sulle Piattaforme Meta o altri diritti correlati. Per chiarezza, si fa presente che gli impegni di natura comportamentale proposti in questa sede non si estendono a negoziazioni che non attengono principalmente alle licenze che riguardano i Diritti Musicali Italiani.

Ciò premesso, Meta propone di attuare, a seguito della notifica a Meta del provvedimento finale dell’Autorità che li accolga e li renda vincolanti, i seguenti impegni di natura comportamentale a favore di tutti i Partner, nei limiti soggettivi, oggettivi e temporali indicati nella presente proposta (gli **Impegni**).

A. Impegni offerti da Meta volti ad assicurare che le negoziazioni si svolgano in tempi celeri e in buona fede

- i. Quando Meta, nell’esercizio del proprio diritto di scegliere i partner commerciali con cui intende interagire e negoziare ai fini della conclusione o del rinnovo di un contratto di licenza sui Diritti Musicali Italiani, decide di iniziare una trattativa negoziale con un Partner, MPIL si impegna a negoziare in buona fede con il suddetto Partner per l’eventuale conclusione

del relativo contratto di licenza sui Diritti Musicali Italiani, ovvero per l'eventuale rinnovo per il successivo ciclo negoziale che le parti potrebbero decidere di intraprendere, fermo restando che sia Meta, sia qualsiasi altra parte contrattuale coinvolta rimarranno liberi di negoziare e/o continuare a negoziare e di perseguire in buona fede i propri legittimi interessi commerciali;

- ii. in caso di un eventuale rinnovo di un contratto di licenza già in essere sui Diritti Musicali Italiani, Meta si impegna a contattare proattivamente il Partner in questione con almeno quattro mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto di licenza in essere, al fine di concedere alle parti un lasso di tempo sufficiente per negoziare l'eventuale rinnovo del contratto di licenza;
- iii. sia in caso di (eventuale) prima negoziazione con un Partner per ottenere i Diritti Musicali Italiani e/o in caso di negoziazione di rinnovi di licenze già in essere sempre per i Diritti Musicali Italiani, Meta e il Partner in questione negozieranno in buona fede sin dall'inizio le tempistiche da seguire nel relativo ciclo negoziale, tenendo conto delle esigenze specifiche di ciascuna parte. In assenza di tale accordo, Meta si impegna a illustrare al Partner – unitamente alla prima bozza di contratto di licenza – la tempistica che Meta propone di seguire durante il relativo ciclo negoziale, tenendo in debita considerazione ogni ragionevole e oggettiva esigenza sollevata dal Partner. In particolare, Meta proporrà la tempistica prevista per rispondere a domande ragionevoli e proporzionate ovvero a richieste di chiarimenti sollevate dal Partner durante le trattative, sul presupposto di una reciproca disponibilità in buona fede delle parti ad interagire in modo ragionevolmente tempestivo;
- iv. Meta si impegna a stabilire specifiche finestre temporali per le trattative con il Partner interessato relativamente ad eventuali accordi provvisori che potrebbero essere necessari in caso di potenziale rinnovo di una preesistente licenza sui Diritti Musicali Italiani qualora (i) non si giungesse ad un accordo sul merito della nuova licenza a ridosso della scadenza della precedente e (ii) entrambe le parti fossero ancora interessate a proseguire le negoziazioni. Nello specifico:
 - a) non più tardi di due settimane prima della scadenza del contratto di licenza in questione, Meta proporrà proattivamente al Partner interessato di avviare le trattative per un accordo provvisorio in parallelo alla negoziazione dei termini del contratto di licenza principale;

b) almeno cinque giorni prima della scadenza effettiva del contratto di licenza, Meta si impegna – come soluzione di *extrema ratio* volta a mantenere i contenuti musicali disponibili sulle Piattaforme Meta anche nel breve lasso temporale tra la scadenza del contratto di licenza e la conclusione dell'accordo provvisorio, qualora le trattative fossero prossime ad un punto di approdo comune sull'accordo provvisorio – a concordare un c.d. *covenant not to sue (CNS)* al solo scopo di mantenere legittimamente le opere musicali protette sulle Piattaforme Meta mentre vengono concluse le negoziazioni sugli ultimi dettagli dell'accordo provvisorio e per consentire la sua sottoscrizione (fermo restando che l'obiettivo primario di Meta rimane comunque quello di proseguire le trattative sul contratto di licenza e – in subordine – su un accordo provvisorio). Salvo quanto diversamente mutualmente concordato con il Partner, Meta si impegna a concordare un CNS per un massimo di due settimane.

Resta ferma la possibilità per le parti di concordare tempistiche differenti.

- v. Meta si impegna a proporre ai Partner con i quali ha stipulato dei contratti di licenza un momento di revisione intermedia. In particolare, Meta si adopererà per organizzare e svolgere una riunione commerciale per discutere l'andamento e le prestazioni della musica del Partner sulle Piattaforme Meta, il volume di utilizzo dei contenuti concessi in licenza ai sensi del relativo accordo (ove disponibile), i piani per le funzionalità future e i relativi test, nonché le opportunità in relazione alle Piattaforme Meta.
- vi. Meta riferirà all'Autorità su base annuale in merito al rispetto degli Impegni di cui ai punti da (i) a (v).

B. Impegni offerti da Meta per assicurare che i Partner ricevano i dati necessari durante i cicli negoziali rilevanti

- vii. Meta si impegna a fornire a ciascun Partner, durante il ciclo negoziale in corso/quello (o quelli) successivo/i (a seconda dei casi, conformemente al periodo di validità degli Impegni indicato nella sezione seguente), le informazioni di seguito elencate (ferma restando la possibilità per le parti – nella loro libertà commerciale – di concordare informazioni aggiuntive o diverse):
- a) una panoramica della proposta di remunerazione di Meta e dei principi/ragioni ad essa sottesi;

- b) le informazioni/i dati analoghi a quelli che vengono condivisi da Meta quando interagisce con altri OGC europei comparabili (ove applicabile) ovvero altri titolari di diritti su opere musicali comparabili stabiliti nell'UE (qualora il Partner in questione non sia un OGC), in ciascun caso, nella misura in cui vi siano ad oggetto opere musicali;
 - c) nella misura in cui il Partner abbia precedentemente fornito a Meta, direttamente o indirettamente, l'identificazione delle opere musicali di cui sia titolare, da esso controllate o amministrare in base a un processo di scambio di dati concordato tra loro, i dati relativi alla quota di opere musicali del singolo Partner sulle Piattaforme Meta;
 - d) nella misura in cui disponibile (e a condizione che il Partner abbia fornito a Meta l'identificazione delle proprie opere musicali come indicato al punto (c)), le statistiche/le analisi sull'utilizzo del repertorio musicale del singolo Partner nell'*Audio Library*;
 - e) le seguenti informazioni quantitative, così come definite nella Relazione del Fiduciario nominato da codesta Autorità e elaborata ai sensi dei punti 94(b) e (d) della Decisione:
 - dati puntuali di ricavo che – secondo la Relazione del Fiduciario – si riferiscono all'utilizzo dei Diritti Musicali Italiani di un Partner sulle Piattaforme Meta; e
 - dati sulla dinamica di lungo periodo della variazione percentuale dei ricavi aggregati di Meta.
- viii. Meta si impegna altresì ad invitare i Partner con i quali ha in essere un contratto di licenza a partecipare alla sperimentazione (nella misura in cui disponibile) del sistema di identificazione dei contenuti attualmente in fase di sviluppo da parte di Meta per aiutare le parti a identificare usi del loro rispettivo repertorio musicale su Facebook e Instagram.
- ix. Meta riferirà all'Autorità su base annuale in merito al rispetto degli Impegni di cui ai punti (vii) e (viii).

C. Ricorso ad un soggetto fiduciario

- x. Nel caso in cui Meta ed un Partner non concordino sul fatto che i dati condivisi soddisfino i requisiti di cui alla Sezione B., punto (vii), dei presenti Impegni, Meta si impegna a nominare un soggetto fiduciario (il ***Fiduciario***) che fornisca a codesta Autorità la propria valutazione circa la misura in cui la condotta di Meta sia sostanzialmente conforme a tale punto (vii), a condizione che il Partner

abbia fornito a Meta l'identificazione delle proprie opere musicali come indicato al punto (vii)(c), fermo restando che qualsiasi altro eventuale tema di potenziale disaccordo tra le parti durante le trattative esulerà dall'ambito del mandato del Fiduciario e che le parti rimarranno libere di tutelare i propri diritti nelle sedi competenti, ove necessario.

- xi. Il processo di ricorso al Fiduciario può essere attivato sia da Meta sia da un Partner, qualora non concordino sul fatto che i dati condivisi soddisfino i requisiti di cui alla Sezione (B), punto (vii), ma non prima di 6 mesi a decorrere dal momento in cui MPIL ha condiviso la prima bozza di contratto di licenza (o la bozza di rinnovo del contratto di licenza precedentemente in essere) con il Partner in questione, fermo restando che l'obiettivo di Meta rimane quello di impegnarsi con il Partner in reciproca buona fede, così che il ricorso al Fiduciario costituisce uno strumento di "ultima istanza" per facilitare le negoziazioni.
- xii. Il Fiduciario dovrà essere un soggetto indipendente rispetto a Meta e al Partner interessato, non essendo, né essendo stato, esposto a un conflitto di interessi con alcuna delle due parti e, in particolare, non avendo ricoperto alcun incarico significativo per conto di Meta o del Partner nei tre anni precedenti la sua nomina, né potendo svolgere simili incarichi per Meta o per il Partner per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico come Fiduciario. Il Fiduciario dovrà, inoltre, possedere le qualifiche necessarie per svolgere i compiti che gli/le sono affidati. A tal fine, Meta notificherà a codesta Autorità una rosa di tre candidati, unitamente ai *curricula* e al mandato, entro 20 giorni lavorativi dall'attivazione della procedura di ricorso al Fiduciario, in modo che codesta Autorità possa poi fornire il proprio riscontro e potenzialmente approvare uno dei candidati. Il compenso del Fiduciario sarà a carico di Meta.

VI. PERIODO DI VALIDITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE

Meta si impegna ad attuare gli Impegni entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui la decisione di accettazione degli Impegni stessi sarà ad essa notificata, fermo restando che la loro applicabilità al successivo ciclo di negoziazione inizierà se e quando inizierà il ciclo di negoziazione stesso (come di seguito indicato).

In quanto tali, gli Impegni si applicheranno per tutto il periodo necessario a negoziare (e potenzialmente concludere) il relativo contratto di licenza, nonché per il successivo ciclo di negoziazione che Meta e la relativa parte contrattuale decidessero di intraprendere, senza alcun pregiudizio per la loro autonomia e libertà commerciale. Con specifico riferimento a SIAE, gli Impegni si applicheranno per tutto il periodo necessario per concludere con Meta l'attuale ciclo negoziale per l'accordo di licenza MRA3 nonché al successivo ciclo negoziale. Considerando che – di norma – un

contratto di licenza ha una durata di 2 anni, gli Impegni proposti avranno una durata complessiva di 4 anni a decorrere dalla data più recente tra la decisione dell'Autorità di accettazione degli stessi o l'inizio del (successivo) ciclo negoziale con un Partner, a condizione che la negoziazione con il Partner inizi entro un anno dalla decisione dell'Autorità. In caso di negoziazioni che inizino una volta che sia decorso un anno ma non più di tre dalla decisione dell'Autorità, gli Impegni troveranno applicazione ad un solo ciclo negoziale.

Infine, qualora le circostanze sottese agli Impegni qui proposti dovessero mutare in maniera significativa, Meta informerà tempestivamente e chiederà il consenso di questa Autorità per adeguarli o, a seconda dei casi, terminarli.

VII. CONSIDERAZIONI CIRCA L'IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A FAR VENIRE MENO I PROFILI ANTICONCORRENZIALI OGGETTO DELL'ISTRUTTORIA

Meta crede fermamente – come già sottolineato – che la propria condotta nelle trattative in corso con SIAE per il MRA3 sia conforme all'Articolo 9.

Allo stesso tempo, Meta ritiene che gli Impegni proposti non solo siano pienamente idonei e adeguati a rispondere alle preoccupazioni sollevate da codesta Autorità nella Delibera, ma avranno anche un impatto sul più ampio settore dei diritti d'autore su opere musicali. In particolare:

- il combinato degli Impegni di cui sopra, relativi agli aspetti del processo negoziale ed alla condivisione di informazioni nel contesto delle trattative tra Meta e un Partner, risolve – anche alla luce degli impegni di monitoraggio e conformità di cui *supra* – ogni preoccupazione in merito alla sufficienza delle informazioni fornite da Meta per negoziare un contratto di licenza sui Diritti Musicali Italiani con qualsiasi Partner con cui Meta abbia deciso di intraprendere una relazione commerciale. Infatti, gli elementi procedurali che verranno inseriti a salvaguardia dei Partner sono volti a mitigare l'incertezza sulle tempistiche di negoziazione e potenziali ritardi ingiustificati. L'insieme delle informazioni che Meta si impegna a condividere consentirà inoltre a ciascun Partner di procedere ad una piena ed informata valutazione degli aspetti economici della proposta nell'ambito di una trattativa in buona fede;
- il processo negoziale, la scansione temporale delineata e le fasi sopra descritte, anche alla luce degli impegni di monitoraggio e conformità di cui *supra*, eliminano inoltre ogni timore di un'eventuale interruzione ingiustificata di una trattativa da parte di Meta con i Partner. Infatti, la negoziazione seguirà una tempistica e un processo chiari, trasparenti e prevedibili, facilmente verificabili dall'Autorità;

- l'ambito di applicazione degli Impegni va oltre il perimetro delle preoccupazioni sollevate dall'Autorità nella Delibera, in quanto gli Impegni sono applicabili non solo nei confronti di SIAE, ma anche nei confronti degli altri Partner con cui Meta potrebbe decidere di negoziare delle licenze sui Diritti Musicali Italiani. In questo modo, gli Impegni forniscono certezza giuridica anche nei confronti di *“tutti i soggetti che compongono la filiera dei mercati dell'intermediazione dei diritti d'autore”* (§18 Delibera) in Italia, per quanto riguarda i contratti di licenza sul repertorio musicale di autori italiani;
- per quanto riguarda la tempistica di attuazione e la durata degli Impegni, si ritiene che essi siano (i) attuabili tempestivamente (15 giorni dalla notifica di una decisione di accettazione degli Impegni da parte dell'Autorità) e (ii) sufficientemente lunghi (2 cicli di negoziazione, ovvero 4 anni) da rispondere alle preoccupazioni espresse dall'Autorità, nella misura in cui gli Impegni si spingono oltre le esigenze delineate dall'Autorità nella Delibera, che si riferisce solo al ciclo negoziale in corso (non anche a quello successivo).

VIII. CONCLUSIONI

Meta ritiene che gli Impegni proposti siano dettagliati, precisi, tempestivamente attuabili e facilmente verificabili, nonché aventi una durata adeguata. Essi costituiscono una soluzione che non solo rimuove, ma va oltre le preoccupazioni sollevate da codesta Autorità nella Delibera, a beneficio ultimo di SIAE e di tutti i Partner e degli autori da questi tutelati in Italia, nonché degli utenti finali. Pertanto, gli Impegni hanno un impatto positivo su *“tutti i soggetti che compongono la filiera dei mercati dell'intermediazione dei diritti d'autore”* in Italia, per quanto riguarda i contratti di licenza musicale sul repertorio musicale di autori italiani.

Meta confida che le osservazioni di cui sopra siano sufficienti a dimostrare a codesta Autorità che gli Impegni non sono *“manifestamente inidonei a far venir meno i profili anticoncorrenziali dell'istruttoria”*¹ e che, di conseguenza, l'Autorità possa procedere alla loro accettazione dopo il *market test* ai sensi del paragrafo 10 della Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Infine, nel caso di eventuali future modifiche del quadro legislativo, regolamentare, di mercato o societario che rendano gli Impegni illegali, superflui o obsoleti, o che possano indurre Meta a prendere decisioni incompatibili con quelle assunte in

¹ Linee guida sugli impegni, §9.


attuazione di tali Impegni, Meta informerà e chiederà prontamente il parere di codesta Autorità per verificare possibili soluzioni e/o modifiche.

Meta rimane a completa disposizione per fornire ogni ulteriore informazione o chiarimento che si ritenga necessario.

Roma, 12 marzo 2025




Avv. Gian Luca Zampa



Avv. Ermelinda Spinelli



Avv. Alessandro Di Giò



Avv. Cecilia Carli